



A.N.S.I.

Associazione Nazionale Scuola Italiana

REGOLAMENTO

Presidente:

Prof. Raffaele Bonanni

Vice Presidente Vicario:

Domenico Manzo

Vice Presidente:

Lucio Biasillo

Segretario Generale:

Lina Lucci

A.N.S.I. Associazione Nazionale Scuola Italiana

***Ente Morale D.P.R. 216 del 21 marzo 1949 accreditata presso il MIUR come
Agenzia Formativa in base alla Direttiva n. 170/2016***

Viale Bruno Buozzi n.99 00197 Roma (RM) C.F. 80061170587 P.I. 14736441008
email: ansi@ansi.it



REGOLAMENTO

TITOLO I

Disposizioni comuni

Art. 1 - Gli Organi Statutari dell'A.N.S.I.

Gli Organi dell'A.N.S.I., previsti dall'art. 4 dello Statuto sono:

- a) Congresso Nazionale;
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Presidenza Nazionale;
- d) Esecutivo Nazionale;
- e) Collegio Sindacale;
- f) Collegio dei probiviri.

Art. 2 - Finalità

L'A.N.S.I. sostiene e promuove iniziative con lo scopo di realizzare un modello di Scuola sempre più partecipativo e funzionale. In questo ambito l'A.N.S.I. si prefigge di creare studenti consapevoli della loro crescita come anche si prefigge, nell'ottica di miglioramento delle istituzioni scolastiche e di arricchimento della società civile, di accrescere nei genitori, nei dirigenti e nei docenti la consapevolezza del loro ruolo strategico.

Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, l'A.N.S.I. fonda la sua missione sulla qualità delle relazioni insegnante - genitore - studente e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali, professionali e di ricerca adeguati all'evoluzione delle conoscenze e del rapporto con il mondo del lavoro.

Art. 3 - Funzioni

L'A.N.S.I. organizza corsi, seminari ed attività didattiche e si avvale della propria organizzazione per ideare e realizzare nuove forme di apprendimento, nonché di sperimentare - nuove forme di impegno sussidiario.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, l'A.N.S.I. promuove iniziative di educazione, culturali, editoriali, ricreative e similari.



Art. 4 - I Comitati e gli Atti costitutivi

Ai fini del riconoscimento e dell'esercizio delle funzioni statutarie, gli atti costitutivi dei Comitati devono richiamare il contenuto dispositivo degli artt. 2 e 3 dello Statuto A.N.S.I. e adottano di conseguenza il presente Regolamento che si estende ad eventuali Enti Associati all'A.N.S.I..

Art. 5 - Doveri degli associati e dei Comitati

Tutti gli associati ed i Comitati, all'atto della richiesta rispettivamente di associarsi e di riconoscimento, devono espressamente dichiarare di conoscere le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione A.N.S.I., di obbligarsi ad osservarle al fine di consentire la realizzazione degli scopi sociali dell'associazione stessa.

Art. 6 - Convocazione degli organi collegiali

Tutti gli organi collegiali devono essere convocati almeno una volta l'anno. Le convocazioni devono indicare con esattezza il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'esatta specificazione dell'ordine del giorno da esaminare e discutere. Gli atti di convocazione devono essere comunicati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'atto di convocazione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'A.N.S.I..

Art. 7 - Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali

I componenti gli organi collegiali hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni per le quali abbiano ricevuto regolare convocazione. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni degli organi a qualsiasi livello ad eccezione di quelle del Congresso Nazionale per il quale la partecipazione è disciplinata dall'apposito Regolamento Congressuale di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive saranno dichiarati decaduti e potranno essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste o in caso di esaurimento mediante l'istituto delle cooptazioni.

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, riportate in appositi verbali, esse sono fruibili online attraverso il sito istituzionale dell'A.N.S.I.. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.



Per le modifiche degli atti costitutivi e degli statuti occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio - riferimento art. 16 dello Statuto - occorre il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati.

Sono fatte salve le altre forme di maggioranza espressamente stabilite dallo Statuto e dal Presente Regolamento.

I verbali delle riunioni contenenti tutte le deliberazioni assunte devono essere riportati fedelmente nel "*Libro verbali delle Assemblee*" ed a richiesta, essere nella disponibilità dei soci .

Art. 9 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile vigente e tutte le norme ad esso collegate.



TITOLO II

Gli Organi e le rispettive funzioni

CAPO I

Gli Organi Centrali

Sez. I

Il Congresso Nazionale

Art. 10 - Partecipazione e diritto di voto

Partecipano al Congresso Nazionale:

- a) i membri uscenti del Consiglio Nazionale
- b) i delegati dei Comitati Cittadini
- c) i delegati degli Associati non costituiti in Comitati.

Le designazioni dei delegati di cui alla lett. b e c) che precedono devono essere effettuate in tempo utile e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di convocazione del Congresso Nazionale e comunicate a mezzo mail all'A.N.S.I..

Procedure di designazione, poteri di rappresentanza, partecipazione alle operazioni congressuali saranno disciplinati dal Regolamento Congressuale di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - Convocazione

Spetta al Consiglio Nazionale disporre la convocazione del Congresso Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Nel corso di quest'ultimo si procederà al rinnovo del Consiglio Nazionale ed alla elezione delle altre cariche previste dallo statuto.

Il Congresso Nazionale si riunisce, su convocazione del Consiglio Nazionale, almeno una volta l'anno rif. art. 5 e 6 dello Statuto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per il rinnovo del Consiglio Nazionale ed alla elezione delle altre cariche previste dallo Statuto.

In caso di ritardo nella convocazione rispetto al periodo di cui al citato art. 6 dello Statuto, per gli organi in carica scatterà il principio della *prorogatio* che non potrà, comunque, essere superiore ad un anno.

Se il ritardo si protrae oltre l'anno, il Congresso Nazionale potrà essere convocato da un terzo dei membri del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale, una volta deliberata la convocazione del Congresso Nazionale, è tenuto ad invitare tempestivamente gli aventi diritto comunicando tempo e luogo stabiliti.

In caso di comunicato impedimento per qualsiasi causa del Presidente Nazionale, vi provvederà il Vice Presidente Vicario.



Art. 12 - Comitato Organizzatore Organizzativo e Regolamento Congressuale

Il Consiglio Nazionale, prima di indire la convocazione del Congresso Nazionale, costituisce nel proprio seno un Comitato Organizzativo al quale viene affidato l'incarico di predisporre un Regolamento che disciplini tutte le operazioni congressuali. Detto Comitato può coincidere con il Consiglio di Presidenza o può essere composto da tre Consiglieri Nazionali designati dallo stesso Consiglio.

Il Regolamento ha efficacia limitata allo specifico Congresso Nazionale da indire, viene approvato dal Consiglio Nazionale che, nella stessa seduta, determina l'ordine del giorno, la data e il luogo dei lavori congressuali.

Art. 13 - Competenze

Il Congresso Nazionale approva e fissa le linee programmatiche dell'Associazione a cui tutti gli associati ed i Comitati devono attenersi.

Il Congresso Nazionale dispone sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento, ferma restando la competenza del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Il Congresso Nazionale elegge gli Organi centrali Nazionali dell'Associazione nonché il Presidente onorario ed i Consiglieri Nazionali a vita.

Il Congresso Nazionale approva l'importo della quota sociale che i soci devono versare ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

La quota sociale è annuale ed è versata a mezzo bonifico sul conto corrente dell'A.N.S.I. Nazionale. Il valore economico della quota sociale è definito dall'Ufficio di Presidenza (Rif. Verbale della seduta) che la Impiega nel rispetto delle finalità dell'associazione stessa.

Sez. II

Il Consiglio Nazionale

Art. 14 - Composizione e procedura elettiva

Il Consiglio Nazionale è così composto:

- 1) Presidente Nazionale dell'A.N.S.I.;
- 2) Vice-Presidenti;
- 3) Presidente e Vice Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico;
- 4) Coordinatori territoriali di macroarea;
- 5) Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
- 6) Segretario Generale;
- 7) Tesoriere.

Essi durano in carica tre anni salvo la *prorogatio* di un altro anno ai sensi dell'art. 10 che precede e possono essere rieletti.

Il Congresso Nazionale elegge quindici Consiglieri Nazionali. Può candidarsi a Consigliere Nazionale qualunque associato che risulti iscritto da almeno due anni e purché la sua candidatura sia presentata da almeno due Comitati Cittadini. Tale



periodo di iscrizione all'ANSI (due anni) vale anche per la candidatura delle cariche di Presidente e Vice Presidente.

Possono proporre in via autonoma la propria candidatura i Consiglieri uscenti. L'elezione viene effettuata a scrutinio segreto oppure a scrutinio pubblico (modalità concordata in fase congressuale) e sono eletti coloro che risulteranno fra i primi quindici che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. A parità di preferenze, precede chi ha maggiore anzianità di iscrizione ad associato.

Art. 15 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale formula ed approva il Regolamento dell'Associazione A.N.S.I. rif. artt. 6 e 11 dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale dispone la convocazione del Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale cura la presentazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale.

Elegge il Segretario Generale ed il Tesoriere-Economo.

Esprime parere sulla nomina dei Commissari Straordinari e dei Delegati.

Delibera su tutto quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli scopi associativi di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 16 - Il Presidente: elezione e competenze

Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Vigila, coordina e controlla l'attività dei Comitati Cittadini ai sensi dell'art. 07 dello Statuto.

Compie tutti gli atti ed emana tutti i provvedimenti che lo Statuto ed il Regolamento gli attribuiscono e che gli organi istituzionali di volta in volta gli demandano.

In particolare:

- cura che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
- convoca il Congresso Nazionale;
- convoca il Consiglio Nazionale, presiedendone le riunioni;
- insedia il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
- emana il provvedimento di riconoscimento dei Comitati Cittadini;
- può conferire procure speciali ai Vice-Presidenti ai Presidenti dei Comitati ai dipendenti per affari e per tempi determinati;
- può istituire dipartimenti e/o uffici speciali nominandone i responsabili e conferire incarichi speciali a membri del Consiglio Nazionale o anche ad esperti esterni all'Associazione, Consiglio di Presidenza;
- nomina i Commissari Straordinari;
- nomina i Delegati Regionali da invitare al Congresso;
- emette i provvedimenti di estinzione volontaria o di radiazione dei Comitati;
- nomina i consiglieri cooptati dal Consiglio Nazionale;
- nomina i coordinatori di macroarea.



Art. 17 - Cooptazioni

Il Consiglio Nazionale predispone la cooptazione fino al massimo di quattro membri con i poteri di Consiglieri Nazionali da scegliersi fra esperti e persone di spiccate qualità morali e professionali.

I Consiglieri cooptati partecipano a pieno titolo alle attività del Consiglio con diritto di voto.

Art. 18 - Esecutivo Nazionale

Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere-Economo, i Coordinatori di Macro area, il Presidente ed il Vice presidente del Comitato tecnico Scientifico formano, nel loro insieme, l'Esecutivo Nazionale che è organo consultivo del Consiglio Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce all'occorrenza e può essere assistito da esperti all'uopo designati dall'Ufficio medesimo e nominati dal Presidente. Agli esperti viene attribuito il compito di formulare pareri d'ordine tecnico-professionale e non hanno diritto al voto anche se associati all'A.N.S.I..

Ai componenti dell'Esecutivo Nazionale, ciascuno per la propria competenza spetta l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, in attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Congresso Nazionale.

In particolare l'Esecutivo:

- 1) predispone l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Nazionale;
- 2) compie tutto quanto è necessario, utile ed opportuno per la realizzazione dei fini previsti dall'art. 2 dello Statuto.
- 3) verifica e valida, ai fini del rilascio del certificato di attestazione e/o eventuale titolo, la qualità delle attività e dei percorsi formativi attivati dai Comitati Territoriali, per i quali i Coordinatori di macroarea hanno espresso parere favorevole tramite apposito Nucleo di valutazione e Validazione di comprovata esperienza in materia;
- 4) riceve e custodisce i bilanci dei Comitati Territoriali.

Art. 19 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è così composto:

- ❖ Presidente
- ❖ 2 Vice Presidenti
- ❖ Segretario Generale
- ❖ Tesoriere

L'Ufficio di Presidenza si riunisce all'occorrenza, su convocazione del Presidente. L'ufficio di Presidenza è organo esecutivo dell'Associazione.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ciascuno per la propria competenza, spetta l'amministrazione e la gestione dell'Associazione, in attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Congresso Nazionale.



In particolare l'Ufficio di Presidenza :

- 1) delibera su tutti gli atti di amministrazione, ordinaria e straordinaria;
- 2) delibera sulla gestione dei fondi dell'Associazione e dispone sulla determinazione delle quote associative, nonché sugli eventuali contributi straordinari utili alla vita associativa;
- 3) definisce le linee operative di iniziative, delle attività e degli obiettivi di lavoro da realizzare in ogni Macro Area e nei singoli territori;
- 4) Esamina ed esprime parere vincolante, a salvaguardia dell'Associazione, sulle relazioni e sui rendiconti economico/finanziari dei Comitati, trasmessi dai Coordinatori di Macro Area al Segretario Generale che li sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
- 5) istituisce e preserva il Registro Nazionale degli Attestati e/o dei Titoli Conferiti delle attività formative validate ed espletate;

Art. 20 - I Vice-Presidenti: elezione e competenze

I due Vice-Presidenti sono eletti dal Congresso Nazionale.

Uno di essi, su designazione del Presidente, ha funzione vicaria in caso di assenza o impedimento dichiarati dal Presidente stesso.

In caso di assenza o impedimento anche del vicario subentra l'altro Vice-Presidente.

I Vice-Presidenti assolvono, inoltre, i compiti che il Presidente conferirà loro per affari e per tempi determinati. Possono sovrintendere a Dipartimenti e/o ad uffici speciali.

Art. 21 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale e sovrintende a tutta l'attività amministrativa dell'Associazione ed esegue i provvedimenti assunti dagli organi centrali.

In particolare:

- svolge compiti organizzativi della sede nazionale;
- mantiene rapporti con le Amministrazioni/Istituzioni pubbliche sia centrali che periferiche, in particolare riguardo all'espletamento delle pratiche autorizzative e concessive, previste dalla legge, a favore dell'Associazione A.N.S.I. e degli stessi associati;
- in attuazione delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio di Presidenza, coordina le varie attività proprie dell'Associazione, curando le relazioni con le altre associazioni e le istituzioni;
- cura la redazione, la stampa e la diffusione di tutte le pubblicazioni pubblicate dall'Associazione A.N.S.I. a livello nazionale. Verifica che le eventuali pubblicazioni delle articolazioni territoriali dell'A.N.S.I. siano in linea con le finalità statutarie dell'associazione stessa;
- compie tutto quanto necessario, utile ed opportuno, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto degli organi centrali sovraordinati, per il buon ed efficiente andamento dell'amministrazione dell'Associazione.



Il Segretario Generale informa periodicamente, dei risultati della propria attività al Consiglio di Presidenza, nonché al Presidente Nazionale.

Art. 22 - Il Tesoriere-Economista

Il Tesoriere-Economista è eletto dall'Ufficio di Presidenza ed ha compiti di natura contabile.

Attua le direttive del Consiglio di Presidenza in materia economica: a tal fine raccorda la propria attività con quella del Segretario Generale, per i profili amministrativi e con quella del Collegio Sindacale, per i profili di legittimità, degli impegni di ordine economico.

Predispose il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo, accompagnandoli con una relazione illustrativa per il relativo esame da parte degli organi competenti.

Cura tutte le operazioni relative al tesseramento e all'inventario dei beni dell'Associazione.

Dei risultati della propria attività informa costantemente il Presidente Nazionale ed il Segretario Generale.

Art. 23 - I Coordinatori di Macroarea

I Coordinatori territoriali di macroarea sono quattro figure operative per le seguenti macroaree:

- **Area Nord** (*Emilia Romagna - Friuli - Liguria - Lombardia - Piemonte - Trentino - Veneto - Valle d'Aosta*)
- **Area Centro** (*Lazio - Marche - Toscana - Umbria*)
- **Area Sud** (*Abruzzo - Basilicata - Molise - Campania - Puglia - Calabria*)
- **Isole** (*Sicilia - Sardegna*)

I Coordinatori sono nominati dal Presidente. Essi curano l'area organizzativa di competenza, d'intesa con il Segretario Generale, coordinandola al suo interno e nelle relazioni con l'esterno, in particolare modo tra la famiglia, la scuola ed i giovani, artt. 1 e 2 dello Statuto.

Recepiscono dall'Ufficio di Presidenza la linea operativa di azione e gli obiettivi di lavoro da realizzare nelle singole macro aree.

Svolgono una funzione di collante tra l'Ufficio di Presidenza ed i singoli Comitati Territoriali di competenza.

Ad essi è affidata una verifica di primo livello delle attività anche finanziarie e dei servizi erogati dai Comitati dell'area di riferimento, di cui relazionano al Segretario Generale.

Esaminano ed esprimono parere sulle relazioni e sui rendiconti trasmessi dai comitati ed enti associati di pertinenza territoriale di cui riferiscono al Segretario Generale che li sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Effettuano il monitoraggio e la valutazione di primo livello di cui riferiscono, attraverso una relazione scritta, al Segretario Generale che, li sottopone all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale che, a sua volta, ne valida la qualità e la relativa esecutività anche, ai fini del rilascio del certificato di attestazione e/o



eventuale titolo attraverso l'ausilio di apposito Nucleo di valutazione e validazione nominato dall'Ufficio di Presidenza.

Propongono e sottoscrivono, a tutela dell'associazione, la richiesta di costituzione di un nuovo Comitato della propria macroarea.

Analizzano e individuano i bisogni della macroarea di competenza per la progettazione di servizi mirati e/o innovativi da sottoporre al vaglio del Segretario Generale per l'elaborazione e la pubblicazione di report semestrali affidati al comitato tecnico scientifico.

Sez. III Il Collegio Sindacale

Art. 24

Il Collegio Sindacale è nominato dal Congresso Nazionale. I Sindaci, anche non soci, in numero di tre, con idonea capacità professionale, sono eletti dal Congresso Nazionale. Essi costituiscono, nel loro insieme, il Collegio Sindacale con funzione precipua di Revisori dei Conti.

Il Collegio Sindacale svolge anche funzioni di vigilanza sulla gestione contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alle finalità stabilite dal Congresso Nazionale: per l'effetto, ove sussistono manchevolezze e irregolarità rilevanti, è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente, il Consiglio di Presidenza e, ove occorra, il Consiglio Nazionale.

Compie tutti gli altri atti richiesti dalle norme statutarie e da quelle del presente Regolamento. La durata in carica è disciplinata dall'art. 9 dello Statuto.

Sez. IV Il Collegio dei Probiviri

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri - anche non soci - nominati dal Congresso Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri esercita la funzione arbitrale per qualunque controversia tra gli associati, gli organi e gli enti operanti nell'ambito dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti in causa, le quali, con la presente disposizione regolamentare, riconoscono quella decisione come manifestazione della loro stessa volontà.

Il Collegio dei Probiviri ha anche compiti di consulenza tecnica, amministrativa e giuridica in materia di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

La durata in carica è disciplinata dall'art. 9 dello Statuto.

Sez. V Attività



Art. 26

L'attività dell'Associazione è rivolta ai soci in conformità con le finalità istituzionali, a fronte di versamenti annuali a titolo di quote o contributi associativi, pari ad euro **30 (trenta)**.

In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma terzo del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 27

Le attività di formazione, di aggiornamento e di orientamento scolastico di cui all'art. 3 dello Statuto saranno effettuate in aderenza ai principi statutari con la partecipazione dei soci, anche dietro pagamento di quote supplementari o corrispettivi specifici da parte dei soci stessi in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 111, comma terzo, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Le prestazioni e/o i servizi e/o le attività erogate dai Comitati ANSI hanno tariffe omogenee su tutto il territorio nazionale.

Le stesse prestazioni didattiche, trattandosi di prestazioni di servizi diversi da quelle di cui all'art. 2195 del Codice Civile, potranno altresì essere rese eventualmente anche a terzi, in conformità delle finalità istituzionali dell'Associazione, gratuitamente o verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma primo dell'art. 108 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Tutte le attività per le quali è prevista il rilascio di una certificazione e/o attestato di partecipazione e/o il riconoscimento di un titolo devono essere valutate, approvate e vidimate dall'Esecutivo Nazionale che a tal fine ricorre ad apposito Nucleo di Valutazione e validazione di comprovata esperienza in materia.

A tal fine viene istituito il Registro Nazionale degli Attestati e/o dei Titoli Conferiti delle attività formative validate ed espletate (ReNATiC).

Ad ogni attività valutata e validità viene attribuito un numero di protocollo riportato nel ReNATiC .

“Tutte le attività per le quali è previsto il rilascio di una certificazione e/o attestato di partecipazione e/o il riconoscimento di un titolo devono essere rilasciate dall’A.N.S.I. Nazionale previa valutazione dei corsi e di tutte le attività formative da apposito Nucleo di Valutazione e Validazione di comprovata esperienza in materia. A tal fine viene istituito il Registro Nazionale degli Attestati e/o dei Titoli Conferiti delle attività formative validate ed espletate (ReNATiC). Ad ogni attività valutata e validità viene attribuito un numero di protocollo riportato nel ReNATiC.”



Art. 28

Le attività di utilità sociale sono effettuate in aderenza alle finalità statutarie, senza scopo di lucro non si estrinsecano in attività di tipo professionale o imprenditoriale di cui all'art. 2195 del Codice Civile.

Il patrocinio di attività organizzate da terzi non è assunto a fronte di corrispettivi di alcun genere.

Art. 29

L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma quarto dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, né quelle di cui all'art. 4, comma quinto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 30

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, le offerte, le sovvenzioni nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo il caso di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuati anche servizi o offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 108, comma secondo bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



TITOLO III

CAPO I

Sez. I

I Comitati Cittadini

Art. 31 - Nozione

I Comitati Cittadini, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, sono Enti di fatto dotati di propria soggettività giuridica e della conseguente autonomia amministrativa e patrimoniale, della quale sono responsabili sia in sede civile che penale. I CdC sono obbligati, a tutela dell'Associazione A.N.S.I., ad inviare, al Segretario Generale ed al Tesoriere copia delle attività di cassa, dei bilanci, preventivo e consuntivo, approvati in conformità delle disposizioni legislative in materia, entro dieci (10) giorni dall'approvazione degli stessi, pena la decadenza del Comitato.

Art. 32 - Costituzione e riconoscimento

I Comitati A.N.S.I. sono costituiti da almeno 11 associati, oltre il quarantesimo componente la quota sociale annuale subisce una variazione economica pari al numero effettivo di iscritti a quel comitato. Gli iscritti a quel Comitato sono riportati sul "Libro Soci". Della compilazione e della tenuta del Libro Soci nonché della tenuta e della protezione dei dati sensibili (Decreto Legislativo 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali") è responsabile il Presidente del Comitato stesso. Il Libro soci riporta i nominativi ed i dati di tutti gli associati, attivi, iscritti a quel Comitato, compresa la quota associativa versata e la relativa regolarità di versamento.

Il mancato versamento della quota associativa annuale costituisce motivo di decadenza dal Comitato, dall'associazione stessa e dalla impossibilità a partecipare a tutti gli organismi/ Enti ad essa collegati.

Il Libro dei soci può essere tenuto anche in formato digitale su file Excel oppure attraverso un file che ne consenta la gestione dello stesso e comunque stampato annualmente assieme al "Libro dei verbali". Una copia del libro dei soci, aggiornata, del Libro dei verbali (di tutte le assemblee soci e di direttivo, convocate ed effettuate) e copia del Libro dei Sindaci Revisori dei Conti - obbligatorie - vengono inviate alla Presidenza Nazionale anche per la corretta tenuta dell'archivio storico dell'A.N.S.I.

Il Comitato (CdC) così costituito, è obbligato a chiedere il riconoscimento alla Presidenza Nazionale e successivamente a tale riconoscimento è tenuto a versare il contributo associativo annuale.

La domanda di riconoscimento deve essere proposta e sottoscritta dal Coordinatore di Macroarea di competenza, riportare l'elenco nominativo dei singoli associati al Comitato, opportunamente documentata circa i requisiti dei soci, attraverso la compilazione di una apposita scheda anagrafica, e corredata per ciascuno di questi di



dichiarazione spontanea di estraneità a condanne penali non disdicevoli per l'Associazione, pena la irricevibilità della domanda medesima.

La domanda e la relativa documentazione devono essere inviate a mezzo mail alla Presidenza Nazionale che, è garante della tenuta e della protezione dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Comitato assume la titolarità delle funzioni di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

I Comitati che hanno sede nel capoluogo di provincia, assumeranno le funzioni di Comitato Provinciale di cui all'art. 11 dello Statuto.

Nelle aree metropolitane sarà possibile costituire più Comitati.

Il Presidente Nazionale riconoscerà i Comitati, sentito il parere dell' Ufficio di Presidenza, tenendo conto anche della sussistenza nel Comitato dei requisiti di cui all'art. 11 dello Statuto e art 36 e segg. del presente regolamento.

La domanda di riconoscimento deve essere opportunamente documentata circa i requisiti e corredata da scheda anagrafica ed elenco dei soci, pena la irricevibilità della domanda medesima, ed inviata all'A.N.S.I. a mezzo mail.

Art. 33 Coordinamento donne e giovani

L'A.N.S.I. promuove e sostiene politiche attive di inclusione sociale.

Contrasta politiche discriminatorie attraverso la realizzazione di azioni ed iniziative a difesa delle pari opportunità.

L'A.N.S.I. si impegna, a tutti i livelli, a rimuovere quelle azioni ed iniziative che di fatto ostacolano la piena realizzazione delle stesse nella Famiglia, nella Scuola e nella Società.

Le donne associate che non costituiscono un Comitato possono organizzare un proprio Coordinamento rif. art.16 dello Statuto.

Coordinamento Giovani

I giovani dal compimento dell'età dell'obbligo scolastico possono associarsi all'ANSI. La quota associativa ha il valore simbolico di 5 euro annui.

I giovani associati all'A.N.S.I. possono costituire un proprio Coordinamento per promuovere iniziative a sostegno delle politiche scolastiche, universitarie e del lavoro.

La procedura di riconoscimento dei Coordinamenti Territoriali è la stessa disciplinata dal presente regolamento per il riconoscimento del Comitato.

Art. 34 i libri sociali

L'A.N.S.I. adotta i seguenti libri sociali art. 2421 del CC:

- ❖ Libro Soci;
- ❖ Libro Verbali del Collegio de Revisori dei Conti;
- ❖ Libro Verbali delle Assemblee e dell'Ufficio di Presidenza.



Art. 35 - Composizione degli Organi

Il Comitato Cittadino è composto:

- ✓ dal Consiglio Direttivo;
- ✓ dal Presidente;
- ✓ dal Vice-Presidente.

Il *Consiglio Direttivo* è eletto dagli associati che hanno costituito il Comitato A.N.S.I. Territoriale.

Il *Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i membri del Consiglio medesimo.

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato Cittadino ed attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede a designare, fra i membri del Consiglio Direttivo, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 36 - Competenze: profili generali

I Comitati Cittadini attuano nel territorio di loro competenza le finalità proprie dell'Associazione (riferimento artt. 1, 2 e 3 dello Statuto).

Per tale effetto ogni Comitato:

- assumerà la seguente denominazione: "A.N.S.I. Comitato Cittadino di ...";
- avrà una propria sede ed un proprio dato identificativo fiscale;
- rappresenta l'Associazione A.N.S.I. in loco.

Tutti i dati fiscali dei suddetti comitati dovranno essere trasmessi a mezzo mail alla Presidenza Nazionale A.N.S.I. che è garante della tenuta e della protezione degli stessi.

Art. 37 - Competenze proprie

In particolare ciascun Comitato:

- ❖ cura i rapporti con il Coordinatore di macroarea di riferimento e con altri Comitati A.N.S.I. nel territorio di propria competenza, promuove ogni attività per i fini istituzionali dell'Associazione;
- ❖ si adopera affinché che la presenza dell'A.N.S.I. sia conosciuta e valorizzata avvertita nella locale realtà socio-culturale e che i soci facciano parte degli organi collegiali della scuola a qualsiasi livello;
- ❖ compie tutte le attività dirette a dare la più ampia e articolata collaborazione alla scuola anche per il tramite della componente genitoriale, favorendo una maggiore consapevolezza partecipativa; e risoluzione delle criticità ivi presenti;
- ❖ promuove e realizza, in accordo con le direttive della Presidenza Nazionale, ogni iniziativa di tipo culturale, di aggiornamento, di sperimentazione, di specializzazione con particolare riferimento al personale docente, non docente ed alle famiglie, ai giovani centri promotori dell'istruzione e dell'educazione, in



conformità degli scopi statutari e nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 23 e seguenti del presente Regolamento;

- ❖ stipula convenzioni con istituzioni ed enti, pubblici e privati, per concorrere all'attuazione di tutte le finalità sociali come disciplinato all'art. 2 dello Statuto, anche con particolare riguardo all'assistenza, all'integrazione sociale e alla promozione delle persone affette da minorazioni di qualsiasi tipo e natura;
- ❖ Ogni convenzione , protocollo di intesa, manifestazione di interesse o altro tipo di rapporto con terzi va stipulato previo approfondita informativa relativa al soggetto interessato alla collaborazione con l'A.N.S.I., sottoscritta dal Coordinatore di Macroarea di riferimento e comunicata, a mezzo mail, all'Ufficio di Presidenza Nazionale che ne riconosce la effettiva validità ;
- ❖ può istituire e gestire scuole di ogni ordine e grado, scuole e corsi professionali, scuole e corsi socio-psicopedagogici, promuove o concorre a promuovere la costituzione di libere università nei limiti e con le forme previste dal sistema giuridico vigente, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- ❖ promuove e coadiuva le associazioni di volontariato sul territorio di riferimento per la realizzazione degli scopi sociali;
- ❖ può prestare consulenza psicopedagogica a enti e istituzioni private e pubbliche nonché a privati;
- ❖ promuove convegni, seminari, tavole rotonde e tutto quanto necessario per lo sviluppo culturale;
- ❖ cura le pubblicazioni di saggi, riviste, monografie, trattati nelle materie connesse agli scopi dell'Associazione;
- ❖ può conferire incarichi nell'ambito delle proprie attività ad esperti che siano preferibilmente associati all'A.N.S.I..

Art. 38 - Competenze delegate

In tutti gli atti in cui è necessario, utile ed opportuno fare spendita della personalità giuridica dell'A.N.S.I., i Comitati Cittadini devono essere preventivamente autorizzati dalla Presidenza Nazionale.

In tali casi i Comitati formuleranno apposita richiesta alla Presidenza Nazionale, indicando le fattispecie e le ragioni specifiche della domanda di autorizzazione, allegando eventualmente tutta la documentazione probatoria che il caso esige o rende utile. Tale domanda dovrà essere presentata a mezzo mail alla A.N.S.I. Nazionale.



La Presidenza Nazionale, sentito il parere obbligatorio e non vincolante dell'ufficio di Consiglio di Presidenza, dispone in merito nel più breve tempo possibile.

Il Consiglio Nazionale può autorizzare il Presidente Nazionale a rilasciare deleghe speciali per affari determinati e deleghe generali per i soli affari omogenei. Alle predette deleghe si applicano le norme sul mandato, in quanto compatibili.

In caso di immotivato rigetto della domanda di autorizzazione, il Comitato Cittadino interessato può impugnare il provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri.

Art. 39 - Fondo Comune

Il fondo comune dei/l Comitati/o Cittadino è costituito dalle attività realizzate dagli stessi aderenti a quel Comitato A.N.S.I., e dai beni acquistati con questi contributi nonché da elargizioni da parte di terzi. Il patrimonio dei Comitati è destinato a realizzare gli scopi sociali e non può essere distratto da tale sua destinazione.

Ogni deliberazione contraria al disposto del comma precedente è nulla.

Ciascun Comitato Cittadino cura la propria contabilità di cassa, con bilancio preventivo e consuntivo da approvare, in conformità delle disposizioni legislative in materia. A tutela dell'Associazione, e dei propri associati, l'ufficio di Presidenza dispone trimestralmente una attività di audit della tenuta della contabilità dei singoli Comitati e delle attività che essi svolgono sul territorio di competenza.

Alla fine di ogni anno, nei termini previsti dallo Statuto, copia dei bilanci ed una relazione sulle attività svolte dal Comitato vengono inviate alla Presidenza Nazionale.

Delle obbligazioni assunte dal Comitato Cittadino risponde il Comitato con i propri fondi, salvo casi di responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo previsti dalla legge.

Al fine di condividere tutte le informazioni relative alla propria attività, ogni comitato/gruppo invia alla sede centrale dell'A.N.S.I., a mezzo mail, un elenco di tutti gli Enti e/o strutture con cui sono state stipulate convenzioni, protocolli di intesa e/o manifestazioni di interesse o altri rapporti di qualsiasi altra natura in corso di validità. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, a cura del Comitato Cittadino territorialmente competente, affinché possa essere pubblicato sul sito dell'A.N.S.I., disponibile a tutti in una sezione dedicata.

Art. 40 - Compiti degli associati

Gli associati possono effettuare, se richiesti, prestazioni in favore dell'Associazione in conformità alle finalità istituzionali della stessa.

La prestazione d'opera non determina alcun rapporto di lavoro né dipendente né autonomo.

L'associato che effettua la prestazione d'opera ha diritto al rimborso delle spese occorse debitamente documentate nonché ad un eventuale compenso forfettario disposto dall'Ufficio di Presidenza.



Il Comitato è sottoposto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalle disposizioni vigenti.

Gli incarichi affidati a terzi dovranno inerire ad affari di carattere rigorosamente temporaneo e agli stessi si applicherà la disciplina del contratto d'opera ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Sez. II

Il Commissario Straordinario

Art. 41 - Presupposti, requisiti e nomina

Il Commissario straordinario viene nominato di volta in volta quando, per qualsiasi ragione, un Comitato Cittadino versi in situazione di crisi.

Il Commissario Straordinario viene nominato dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

Il Commissario Straordinario dura in carica il tempo necessario allo svolgimento del compito specifico per il quale è stato nominato.

Art. 42 - Competenze

Il Commissario Straordinario ha compiti di accertamenti istruttori sulla situazione amministrativa, contabile e giuridica dell'Associazione in commissariamento.

Durante la fase commissariale la gestione ordinaria dell'Associazione spetta al Commissario Straordinario e sono sospese le corrispondenti funzioni degli organi dell'Associazione stesso.

Ove fosse necessario ed indilazionabile assumere provvedimenti di gestione straordinaria, il Commissario Straordinario dovrà essere autorizzato dalla Presidenza Nazionale caso per caso e dovrà, previamente, sentire i rappresentanti dell'Associazione di commissariamento.

Il Commissario Straordinario, esaurita l'istruttoria, trasmetterà una accurata relazione alla Presidenza Centrale per i provvedimenti di competenza.



TITOLO IV

Estinzione del rapporto associativo

CAPO I

Scioglimento dei Comitati e revoca del riconoscimento

Art. 43 - Scioglimento

I Comitati Cittadini A.N.S.I. possono in qualsiasi momento disporre il proprio scioglimento. I Comitati con atto di delibera del Consiglio Direttivo.

A decorrere dal giorno successivo alla data del provvedimento e della delibera di cui al comma precedente, i predetti Comitati perdono la loro qualifica di Enti associati.

Il provvedimento e la delibera di cui al primo comma devono, sotto pena d'invalidità dell'atto stesso:

- ❖ dichiarare lo scioglimento e la messa in liquidazione del Comitato;
- ❖ nominare uno o più liquidatori dell'ente sciolto;
- ❖ disporre la devoluzione dei beni in conformità all'art. 16 dello Statuto.

Copia degli atti indicati nel primo comma e di quelli assunti dal liquidatore debbono essere trasmesse tempestivamente alla Presidenza Nazionale.

Il Presidente Nazionale dell'A.N.S.I., conclusa la fase liquidativa, sentito il Consiglio Nazionale, emette il provvedimento di estinzione del Comitato Cittadino dell'A.N.S.I..

Art. 44 - Estinzione per mancanza di associati

Qualora, invece, i Comitati non rinnovano il tesseramento dell'Associazione che si perfeziona con l'invio della quota sociale stabilita alla Presidenza Nazionale, il Comitato si intende, *ipso iure*, estinto per mancanza di associati.

Con il provvedimento di estinzione, la Presidenza Nazionale disporrà anche la nomina del liquidatore e la devoluzione dei beni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Art. 45 - Revoca del riconoscimento

La revoca del riconoscimento dei Comitati Cittadini è disposta caso di gravi e persistenti violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

Si procede alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli art. 43 e seguenti del presente Regolamento.

Esaurita la fase di accertamento, la Presidenza Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale e dei Sindaci, dispone con provvedimento motivato la radiazione del Comitato Cittadino, con la perdita della qualifica di Associazione ed il conseguente divieto di utilizzare, con effetto immediato, il nome dell'A.N.S.I..

Contro il provvedimento di radiazione il Comitato interessato può proporre opposizione, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento stesso, al Collegio dei Probiviri.



Il ricorso in opposizione deve essere notificato al Presidente Nazionale dell'A.N.S.I. che provvede a trasmettere, entro il termine di cinque giorni, il ricorso stesso e tutti gli atti del procedimento al Collegio dei Probiviri.

Tale Collegio si pronuncerà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli atti al proprio ufficio.

Durante il procedimento di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto che precedono, prosegue di diritto la procedura di commissariamento del Comitato e sospensione del socio, con gli effetti di cui all'art. 43 e seguenti del presente Regolamento.

Divenuto definitivo il provvedimento di radiazione, la Presidenza Nazionale nomina uno o più liquidatori e dispone la devoluzione dei beni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

CAPO II

Recesso e esclusione dell'associato

Art. 46 - Il recesso

Ciascun associato ha il diritto di recedere liberamente ed in qualsiasi momento dall'Associazione. L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato mediante atto scritto entro tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale. In caso di inosservanza di tale termine il recesso produce effetto allo scadere dell'anno sociale successivo.

Art. 47 - Esclusione

L'esclusione di un associato è consentita solo per gravi e comprovati motivi.

L'esclusione viene deliberata dal Comitato A.N.S.I. di appartenenza.

Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può proporre ricorso in opposizione al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia degli atti impugnati.

Per casi particolarmente gravi, soprattutto quando ne soffre l'immagine ed il prestigio dell'intera Associazione, l'esclusione dell'associato può essere disposta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale o del Segretario Generale, sentito il Collegio dei Probiviri.

Art. 48 - Effetti del recesso e dell'esclusione

L'associato receduto o escluso non può richiedere i contributi versati, né le elargizioni effettuate all'A.N.S.I..

Sia nel caso di recesso volontario che di esclusione l'associato non può, con effetto immediato, utilizzare più il nome dell'A.N.S.I.



CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 49 - Approvazione del Regolamento

Le norme regolamentari sono approvate dal Congresso Nazionale. Eventuali modifiche delle norme regolamentari possono essere disposte dal Consiglio Nazionale.

Qualora si renda necessario modificare o integrare il Regolamento in ottemperanza a provvedimenti legislativi inderogabili ed indifferibili e non sia possibile o prevista la convocazione del Consiglio Nazionale entro il termine previsto da tali provvedimenti, vi provvederà il Presidente Nazionale. Le modifiche saranno ratificate dal primo Consiglio Nazionale successivo.

Art. 50 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento, approvate ai sensi dell'art. 51 sono trasmesse ai singoli Comitati i quali provvederanno senza indugio alla formalizzazione delle adesioni a norma del presente Regolamento e dello Statuto.

Art. 51 - Carattere vincolante delle norme regolamentari

Le norme regolamentari sono espressione dell'autonomia negoziale dell'Associazione Centrale e degli Enti associati e producono gli effetti vincolanti di cui all'art. 1373 del Codice Civile.

Approvato dal Congresso Nazionale

di Frascati (RM) il 28-29/04/2018



INDICE

TITOLO I pag. 02

Disposizioni comuni

TITOLO II pag. 05

Gli Organi e le rispettive funzioni

CAPO I

Gli Organi Centrali

Sez. I	Il Congresso Nazionale	pag. 05
Sez. II	Il Consiglio Nazionale	pag. 06
Sez. III	Il Collegio Sindacale	pag. 11
Sez. IV	Il Collegio dei Probiviri	pag. 11
Sez. V	Attività	pag. 12

TITOLO III pag. 14

CAPO I

Sez. I	I Comitati Cittadini	pag. 14
Sez. II	Il Commissario Straordinario	pag. 19

TITOLO IV pag.20

Estinzione del rapporto associativo

CAPO I	Scioglimento dei Comitati e revoca del riconoscimento	pag. 20
CAPO II	Recesso e esclusione dell'associato	pag. 21
CAPO III	Disposizioni finali e transitorie	pag. 22